



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PORETTI, PERDUCA, DE SENA, Vittoria FRANCO,
GRANAIOLA, ICHINO, INCOSTANTE, SANGALLI e SBARBATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2011

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
in materia di praticanti procuratori

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia esistono circa 30.000 praticanti avvocato (stima del Consiglio nazionale forense-CNF, anno 2008): è un esercito di potenziali partite IVA che attendono il superamento dell'esame di abilitazione per introdursi nel mondo del lavoro. L'esame di abilitazione alla professione forense rappresenta un ostacolo per tutti i giovani praticanti avvocato, visto che detta prova viene superata annualmente, a livello nazionale, da una percentuale media del 30 per cento.

L'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, prevede al secondo comma che «I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nelle competenze del pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero».

Il praticante avvocato, quindi, con determinati limiti di materia e territoriali potrebbe già dopo un anno di tirocinio aprirsi una partita IVA e lavorare autonomamente. È scoraggiato però ad entrare nel mondo del lavoro, per via di quel limite temporale di sei anni. Effettivamente, se un praticante av-

vocato abilitato al patrocinio (cosiddetto patrocinatore legale) si aprisse una partita IVA ed uno studio autonomo, avrebbe una grossa «spada di Damocle» sulla testa: perdere dopo sei anni la possibilità di patrocinare e conseguentemente ritrovarsi senza lavoro, avendo «buttato» al vento sei anni di contributi alla Cassa forense.

L'«uovo di Colombo» - capace di aumentare, e di non poco, le entrate dello Stato - è quello di eliminare il limite di sei anni: si verrebbe così a creare una figura intermedia di professionista, il patrocinatore legale, che aprirebbe le porte al mondo del lavoro a circa 30.000 giovani, senza contrastare l'articolo 33 della Costituzione. Il patrocinatore legale potrebbe quindi decidere se rimanere tale (con limiti di materia e territorio) ovvero tentare, senza assilli, la strada che lo abiliti al pieno esercizio della professione.

Se solo i 30.000 patrocinatori legali che si verrebbero così a creare versassero allo Stato la media di euro 1.000 annue, l'Italia incasserebbe 30.000.000 di euro in più, a partire da subito.

Altra positiva innovazione che si propone, è che, sempre in campo forense, finito il tirocinio, risultino abilitati *ipso iure* i diplomati post-laurea alla scuola di specializzazione per le professioni legali istituita secondo quanto previsto dall'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, emanato in base alla delega conferita dal citato articolo 17, comma 113: l'ingresso in detta scuola è a numero programmato, è biennale e sono previsti tirocini. Si consideri infatti che il diploma (attualmente) esonera da un anno di pratica forense.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, secondo comma, le parole: «, per un periodo non superiore ai sei anni,» sono soppresse;

b) all'articolo 17, primo comma, numero 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure aver conseguito il diploma biennale alla scuola di specializzazione per le professioni forensi di cui all'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni».

